
 <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola-Malpighi</p>	<p>Istruzione operativa aziendale Accesso regolamentato degli operatori ai siti RM dell'Azienda</p>	<p>IOA94 Rev. 0 Pag. 1/8</p>
--	--	--------------------------------------

SOMMARIO

1. OGGETTO E SCOPO	2
1.1. OGGETTO	2
1.2. SCOPO	2
2. CAMPO DI APPLICAZIONE	2
3. RESPONSABILITÀ	3
4. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	3
5. DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI	3
6. CONTENUTO	4
6.1 AUTORIZZAZIONE PER GLI OPERATORI DEDICATI	4
6.2 AUTORIZZAZIONE PER LAVORATORI OCCASIONALI E VISITATORI.....	5
6.3 AUTORIZZAZIONE PER LAVORATORI DI DITTE ESTERNE	6
6.3 AUTORIZZAZIONE PER ACCOMPAGNATORI	6
7.0 FORMAZIONE	7
8.0 SORVEGLIANZA SANITARIA (VISITE PERIODICHE E INDAGINI DIAGNOSTICHE)	7
9.0 CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	8
10.0 RESPONSABILITA'DELL'OPERATORE	8
11.0 ALLEGATI O MODULI DA UTILIZZARE	8

STATO	DATA	FIRMA
Approvato	23.03.2017	Dott.ssa Antonella Messori - Direttore Generale
Applicato il 24.03.2017		

 <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola-Malpighi</p>	<p>Istruzione operativa aziendale Accesso regolamentato degli operatori ai siti RM dell’Azienda</p>	<p>IOA94 Rev. 0 Pag. 2/8</p>
--	--	--------------------------------------

1. OGGETTO E SCOPO

1.1. Oggetto

Descrivere processo, responsabilità e strumenti per la gestione degli accessi ai vari siti di Risonanza Magnetica (RM) dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna. L’accesso ai siti RM deve essere regolamentato al fine di prevenire eventuali incidenti a persone o cose e malfunzionamenti di apparati e dispositivi.

A tutte le persone non autorizzate è severamente vietato l’accesso al sito RM con particolare riferimento alla zona ad accesso controllato (ZAC).

Il **“Regolamento di Sicurezza dei siti RM”**, specifico per i diversi siti RM, descrive in modo dettagliato le norme di comportamento da tenere obbligatoriamente presso gli stessi siti RM ed è redatto dai Responsabili della Sicurezza Aziendali, è consultabile in formato cartaceo presso i vari siti RM, nonché nell’area documentale aziendale Intranet.

1.2. Scopo

Scopo del presente documento è garantire un corretto flusso di informazioni per gestire l’accesso ai siti RM del personale dell’Azienda, di ditte esterne, degli accompagnatori o dei visitatori.

A tal fine è necessario mantenere aggiornato l’elenco delle persone autorizzate ad accedere ai singoli siti RM: tale elenco deve essere conservato ed è consultabile presso ogni sito RM.


2. CAMPO DI APPLICAZIONE

L’istruzione si applica **a chi deve accedere ai siti RM** dell’AOU di Bologna ed in particolare:

- lavoratori dell’Azienda (attività continuativa/occasionale);
- personale addetto alle operazioni di pulizia presso i siti RM e nella sala magnete;
- personale addetto alle operazioni di trasporto, manipolazione e rabbocco dei liquidi criogeni;
- personale addetto alla manutenzione di apparecchiature ed impianti;
- accompagnatori/visitatori;

e alle diverse funzioni che intervengono, a vario titolo, nella gestione del processo, ovvero:

- datore di lavoro o suo delegato;
- esperto responsabile della sicurezza (ERS);
- medico responsabile della sicurezza (MRS);
- medico responsabile della seduta RM (MR-RM);
- medici competenti della Medicina del Lavoro (MC);
- dirigenti/preposti.

 <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola-Malpighi</p>	Istruzione operativa aziendale Accesso regolamentato degli operatori ai siti RM dell'Azienda	IOA94 Rev. 0 Pag. 3/8
--	---	-----------------------------

3. RESPONSABILITÀ

La presente istruzione è stata redatta, sulla base delle linee guida specifiche e delle esperienze nazionali ed internazionali da: Dott.ssa R. Golfieri, Prof. M. Zompatori, Dott.ssa L. Pierotti, Dott. V. Lodi, Dott.ssa A. De Palma.

Supporto Area Qualità: Dott.ssa A. Pavani

Datore di Lavoro (DG) /Delegato	Responsabile dell'applicazione della procedura e relativa vigilanza
Medico responsabile della sicurezza del sito RM (MRS)	Responsabile del processo di autorizzazione all'accesso ai siti RM dei lavoratori

4. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Documenti Normativi


- Decreto Ministeriale 2 agosto 1991. Autorizzazione alla installazione ed uso di apparecchiature diagnostiche a risonanza magnetica
- Decreto Ministeriale 3 agosto 1993. Aggiornamento di alcune norme concernenti l'autorizzazione all'installazione ed all'uso di apparecchiature a risonanza magnetica
- Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, n. 542. Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento di autorizzazione all'uso diagnostico di apparecchiature a risonanza magnetica nucleare sul territorio nazionale.
- D.Lgs. 81/2008: Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (e successive modifiche ed integrazioni).
- DIRETTIVA 2013/35/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 giugno 2013 sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici)
- Pubblicazione AIRM N. 47 – 2012 LINEE GUIDA Per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a radiazioni non ionizzanti

Documenti aziendali

- PA89 - Procedura Aziendale di gestione degli eventi sentinella ed eventi clinici maggiori
- PA90 - Procedura Aziendale di segnalazione e gestione degli eventi e dei quasi eventi
- DUVRI = documento unico per la valutazione dei rischi
- MI01 – MI02 – MI03 Regolamenti di Sicurezza RM (per ogni sito)

5. DEFINIZIONI e ABBREVIAZIONI

AOU	Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna
D.G.	Direttore Generale
ERS	Esperto Responsabile della Sicurezza ex D.M. 2 agosto 1991
MRS	Medico Responsabile della Sicurezza ex D.M. 2 agosto 1991
MR-RM	Medico Radiologo della seduta di RM
MC	Medico Competente della Medicina del Lavoro
Responsabili della Sicurezza	sono le funzioni ERS e MRS nominati dal Direttore Generale ai sensi della normativa della RM (DM 2/8/91 - DM 3/8/93 – DPR 8/8/94 n. 542)
R.M.	Risonanza Magnetica
TSRM	Tecnico Sanitario di Radiologia Medica
Inf	Infermiere
OSS	Operatore Socio-Sanitario
DUVRI	documento unico per la valutazione dei rischi interferenziali

 <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola-Malpighi</p>	Istruzione operativa aziendale Accesso regolamentato degli operatori ai siti RM dell’Azienda	IOA94 Rev. 0 Pag. 4/8
--	---	-----------------------------

Sito RM	Il sito di risonanza magnetica si definisce come l’insieme di locali ed aree destinate in via esclusiva al supporto dell’attività diagnostica RM. L’intero ambiente deve essere perimetralmente confinato, al fine di garantire l’interdizione assoluta all’accesso nelle zone di rischio a tutti i soggetti non abilitati, ovvero di consentire l’ingresso, attraverso un unico accesso controllato, al solo personale autorizzato - a vario titolo - ad accedervi, ai pazienti (ed ai volontari sani) da sottoporre ad esame diagnostico, agli accompagnatori ed ai visitatori.
ZAC	Zone ad accesso controllato. Le zone dove il campo magnetico disperso supera il valore di 0.5mT (5 gauss).
SPPA	Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale

6. CONTENUTO

Si prevedono tre percorsi di autorizzazione all’accesso in RM in base all’attività svolta dal personale:


- a) **Operatori dedicati.** Per operatori dedicati alla RM s’intendono gli Infermieri, i medici, i TSRM, ecc., i quali svolgono un’attività totalmente, prevalentemente o ricorrentemente in RM.
- b) **Operatori occasionali, visitatori.** Per operatori occasionali s’intende il personale che non opera abitualmente, ma soltanto episodicamente, in RM (es. trasporto pazienti, infermieri di reparto, medici di reparto, manutentori degli accessori e della struttura aziendale come elettricisti, meccanici, idraulici ecc.).
- c) **Operatori delle ditte esterne.** Per operatori delle ditte esterne s’intende il personale dipendente di altre aziende/ditte in particolare: la ditta di manutenzione della RM, la ditta di pulizie o qualunque altra ditta in appalto/contratto che deve accedere al sito RM per motivi tecnici.
- d) **Accompagnatori.** Sono le persone che assistono il paziente durante l’esecuzione dell’esame all’interno della sala RM.

Nel caso a) e b) qualsiasi persona che accede ai siti RM, con possibile conseguente esposizione a campi magnetici, indipendentemente dall’attivazione di una specifica sorveglianza sanitaria, deve avere precedentemente compilato la **“Richiesta di accesso alla “zona ad accesso controllato” del sito RM (R01/IOA94)”** per verificare l’insussistenza di controindicazioni in relazione alla presenza del campo magnetico.

In assenza della stessa non potrà essere consentito l’accesso al sito.

6.1 Autorizzazione per gli operatori dedicati

1. Il responsabile della UO/SSD o il Coordinatore Infermieristico/Tecnico, deve trasmettere al MRS la **“Richiesta di accesso alla “zona ad accesso controllato” del sito RM (R01/IOA94)”** compilata e firmata dall’operatore che dovrà lavorare presso i siti di RM al fine della sua autorizzazione e dell’inserimento nell’elenco del personale autorizzato.
2. Il MRS esamina la richiesta, esprime parere all’autorizzazione e, se l’attività prevista implica l’accesso ripetuto alla ZAC, trasmette al MC copia del **Report R01/IOA94** per avviare la procedura per l’ottenimento dell’idoneità sanitaria lavorativa specifica.

 <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola-Malpighi</p>	<p>Istruzione operativa aziendale Accesso regolamentato degli operatori ai siti RM dell’Azienda</p>	<p>IOA94 Rev. 0 Pag. 5/8</p>
--	--	--------------------------------------

3. Il MC effettua le visite mediche previste dal protocollo sanitario specifico e, quindi, rilascia l'attestazione d' idoneità all'esposizione a campi magnetici; poi trasmette l'attestato d' idoneità al MRS, all'ERS e all'operatore stesso.
4. L'ERS ed il MRS illustrano all'operatore il **Regolamento di Sicurezza RM** fornendo le opportune informazioni di base sulla sicurezza del sito RM presso cui lo stesso prenderà servizio.
5. L'operatore sarà obbligato a seguire il primo corso di formazione sulla sicurezza in RM, organizzato a livello aziendale (che gli sarà comunicato).
6. Il MRS autorizza il lavoratore all'accesso alla ZAC, tramite l'inserimento del nominativo nell'**elenco degli autorizzati all'accesso controllato ai siti RM** presente in ogni singolo sito RM. Prima dell'inserimento verifica che:
 - sia stata attestata l' idoneità specifica tramite la presa visione del giudizio di idoneità ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.;
 - sia stata eseguita la formazione di base;
 - sia stata programmata la formazione sulla sicurezza in RM;

in questa attività il MRS è supportato dal Coordinatore Tecnico.

7. Il lavoratore è tenuto a comunicare tempestivamente al MRS ogni variazione dei requisiti previsti per l'accesso al sito RM, al fine della rivalutazione della sua situazione.
8. **L'elenco degli autorizzati all'accesso controllato ai siti RM** è aggiornato dinamicamente dal MRS dopo aver acquisito dal Medico Competente i nominativi di coloro che sono ritenuti idonei all'esposizione a campi elettromagnetici. Inoltre, esso è verificato annualmente, sempre dal MRS.

6.3 Autorizzazione per i lavoratori occasionali e visitatori


Qualsiasi operatore che accede occasionalmente ai siti RM, con possibile conseguente esposizione a campi magnetici deve

- compilare e consegnare al MRS o, in sua assenza, al Medico Responsabile della Seduta RM, la **“Richiesta di accesso alla “zona ad accesso controllato” del sito RM (R01/IOA94)”**.

N.B.: In assenza della richiesta o in presenza di controindicazioni non potrà essere consentito l'accesso al sito.

La richiesta **R01/IOA94** deve essere conservata presso il sito RM.

- I visitatori possono accedere alla zona ad accesso controllato solo se accompagnati dal personale Medico o Tecnico operante presso il sito.
- Nessun visitatore può introdurre le mani o le braccia nel tunnel di esame.
- Tutte le persone che a qualsiasi titolo entrano nel sito di RM devono essere avvertite dal personale sanitario operante presso la RM dei pericoli legati alla presenza di intensi campi magnetici e dei campi a radiofrequenza.
- Se il l'operatore/visitatore si è già recato precedentemente nel sito RM, e quindi aveva già precedentemente compilato la scheda **R01/IOA94** (che risulta conservata presso il sito), può accedere alla ZAC apponendo data e firma sulla stessa scheda per autocertificare l'invarianza dei dati in essa riportati.

 <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola-Malpighi</p>	Istruzione operativa aziendale Accesso regolamentato degli operatori ai siti RM dell’Azienda	IOA94 Rev. 0 Pag. 6/8
--	---	-----------------------------

6.2 Autorizzazione per lavoratori di ditte esterne

1. I **Responsabili delle Aziende esterne** di manutenzione e pulizie **sono responsabili** delle attività di verifica dell’idoneità del personale.
2. Essi devono pertanto **trasmettere** al MRS e ERS **l’elenco aggiornato del personale idoneo** che effettua l’attività lavorativa presso i siti RM. Il personale deve essere già in possesso dell’attestato d’idoneità all’esposizione a campi elettromagnetici rilasciato dal Medico Competente.
3. Ricevuto tale elenco di idoneità, l’ERS ed il MRS provvedono a fornire all'operatore autorizzato una formazione di base sulla sicurezza nel sito RM presso cui lo stesso prenderà servizio e a fornirgli copia del **“Regolamento di Sicurezza del sito RM”**.

Il **Regolamento di Sicurezza del sito RM** integra gli aspetti generali di rischio del **DUVRI**, documento unico per la valutazione dei rischi interferenziali che è **sottoscritto dalle ditte appaltatrici/in contratto**, in particolare nel passaggio relativo alle **“Norme di sicurezza per il personale addetto alle manutenzioni”**, dove si esplicita che la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’apparecchiatura di RM o le attività previste (es. pulizia dei locali ecc.), devono essere eseguite esclusivamente da personale tecnico e specializzato dichiarato idoneo dalla ditta stessa.

Per questi operatori devono essere messe in atto e rispettate tutte le misure necessarie, sulla base di quanto previsto dal Capo VIII del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

6.3 Autorizzazione per accompagnatori


Qualora sia necessaria la presenza di un accompagnatore in sala RM durante l’esecuzione dell’esame per evitare o ridurre la sedazione del paziente o per tranquillizzarlo, la persona deve compilare e consegnare al Medico Responsabile della Seduta RM:

- il **“Modulo di Anamnesi per RISONANZA MAGNETICA (RM)” - RA36**
- il **“Modulo per la presenza di accompagnatori in sala RM” - R02/IOA94**

In assenza di tale modulo o in presenza di controindicazioni non potrà per nessun motivo essere consentito l’accesso al sito.

I moduli **R02/IOA94** e **RA36** devono e essere conservati con la documentazione del paziente.

- Gli accompagnatori possono accedere alla zona ad accesso controllato solo se sono accompagnati dal personale medico o tecnico operante presso il sito.
- Gli accompagnatori devono essere avvertiti dal personale sanitario operante presso la RM dei pericoli legati alla presenza di intensi campi magnetici e dei campi a radiofrequenza.

 <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola-Malpighi</p>	<p>Istruzione operativa aziendale Accesso regolamentato degli operatori ai siti RM dell’Azienda</p>	<p>IOA94 Rev. 0 Pag. 7/8</p>
--	--	--------------------------------------

7.0 FORMAZIONE

Tutti gli operatori si devono attenere ai **Regolamenti di Sicurezza per i vari RM**. Tali regolamenti sono costantemente aggiornati e disponibili nell’area dei documenti aziendali in Intranet ed esposti in forma cartacea nelle immediate adiacenze di tutte le sale comando RM.

Il contenuto dei regolamenti sono illustrati nel corso di eventi formativi periodicamente organizzati dall’AOU per le diverse figure professionali (medici anestesisti, medici/infermieri accompagnatori, elettricisti, meccanici, ecc.).


Al fine di esaminare e risolvere problematiche nuove o non ancora affrontate, si istituiscono con periodicità annuale, **gruppi di miglioramento interprofessionali** composti dal personale dedicato alla RM.

8.0 SORVEGLIANZA SANITARIA (visite periodiche e indagini diagnostiche)

La sorveglianza sanitaria per l’esposizione a campi elettromagnetici è regolata dal Titolo VIII, Capo IV, del Decreto Legislativo 81/2008 e successive modifiche e integrazioni ed è svolta dal Medico Competente Aziendale con periodicità annuale (Medicina del Lavoro).

L’Esperto Responsabile della Sicurezza (Fisica Sanitaria), con periodicità annuale esegue la verifica dei livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori dedicati, ai sensi dell’art. 209 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., e ne invia una breve relazione al Datore di Lavoro.

Tutte le opportune misure sulla base di quanto previsto dall’art. 210 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. sono riportate nel **“Documento di valutazione dei rischi”** redatto da SPPA ed ERS.

 <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola-Malpighi</p>	Istruzione operativa aziendale Accesso regolamentato degli operatori ai siti RM dell'Azienda	IOA94 Rev. 0 Pag. 8/8
--	---	-----------------------------

9.0 CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Cosa	Dove	Responsabilità	Per quanto tempo
R01/IOA94 Richiesta di accesso alla zona controllata ad accesso controllato del sito RM	Presso i vari siti RM	MRS MR-RM	Illimitato
R02/IOA94 "Modulo per la Presenza Di Accompagnatori in Sala RM"	Allegato alla documentazione esame del paziente	MR-RM	Vedi PA40
RA36 "Modulo di Anamnesi Risonanza Magnetica RM" (per accompagnatori)	Allegato alla documentazione esame del paziente	MR-RM	Vedi PA40
Attestati di idoneità emessi dal MC aziendale	Presso Medicina del Lavoro	MC	Illimitato
<u>Elenco Aziendale</u> degli autorizzati all'accesso controllato ai siti RM (in originale) (datato e firmato)	Presso ogni sito RM	MRS	Aggiornato in maniera dinamica (in funzione dei cambiamenti)
Elenco ricevuto dalle ditte esterne relativo al personale idoneo a lavorare presso i siti (datato e firmato)	Presso ogni sito RM	MRS	Aggiornato in maniera dinamica (in funzione dei cambiamenti)

I nominativi del personale sanitario ed esterno autorizzato, valutato esposto a campi elettromagnetici dalle funzioni preposte, sono riportati in elenchi.

Gli elenchi, ovviamente, dovranno essere aggiornati nel tempo a seguito delle variazioni che potranno intervenire

A questo proposito, dovrà essere segnalato all'MRS, il nominativo di qualsiasi nuovo operatore assegnato allo svolgimento di attività presso i siti RM e quindi inserirlo nell'elenco.

10.0 RESPONSABILITA'DELL'OPERATORE

L'operatore sanitario sarà tenuto a seguire il primo corso utile organizzato di formazione sulla sicurezza in RM.

Successivamente sarà tenuto a seguire corsi specifici e di approfondimento organizzati.

Sarà inoltre tenuto ad osservare con diligenza ogni misura di sicurezza prescritta e a sottoporsi alla sorveglianza sanitaria prevista.

Periodicamente sarà tenuto a partecipare ad iniziative di miglioramento del flusso di lavoro insieme al suo Coordinatore, al MRS, all'ERS ed agli altri suoi colleghi operanti in RM.

11.0 ALLEGATI O MODULI DA UTILIZZARE

- R01/IOA94 Richiesta di accesso alla "zona controllata ad accesso controllato" del sito RM
- R02/IOA94 "Modulo per la presenza di accompagnatori in Sala RM"
- RA36 "Modulo di Anamnesi Risonanza Magnetica (RM)"